

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1833-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 maggio 1967

modificato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1967 (V. Stampato n. 4115-ter)

presentato dal Ministro della Pubblica istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° agosto 1967*

**Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche
inerenti all'istruzione primaria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme, di cui alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 1.

Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale, in servizio nell'ambito della provincia di appartenenza.

L'assegnazione viene disposta dal Provveditore agli studi su proposta rispettivamente dell'Ispettore scolastico e del Direttore didattico.

Art. 2.

Ai patronati scolastici comunali ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici sono assegnati, per i compiti d'istituto, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, in servizio rispettivamente nel comune e nella provincia, preferibilmente che abbiano seguito appositi corsi di qualificazione organizzati o autorizzati dal Ministero. A tal fine è consentito utilizzare non più di due insegnanti per ciascun consorzio provinciale e, per i patronati comunali, non più di 1.250 insegnanti complessivamente, compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

La ripartizione numerica per ciascuna provincia è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione in proporzione alla popolazione scolastica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni, di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli Ispettorati e alle Direzioni è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Le disposizioni di cui al secondo comma, non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli Ispettorati e le Direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla Commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6.

Art. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i Patronati scolastici comunali e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Il Provveditore agli studi assegna i singoli insegnanti, in base ad apposita graduatoria, ai patronati scolastici che ne abbiano maggiore necessità in relazione alla popolazione scolastica assistibile. Sono compresi nel contingente di 1.250 unità, indipendentemente dall'iscrizione o dall'ordine della graduatoria, gli insegnanti elementari che abbiano, a norma delle vigenti disposizioni, l'incarico di segretario-direttore nei patronati scolastici di comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

Art. 3.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo », scelti preferibilmente tra coloro che siano laureati in pedagogia od abilitati alla vigilanza scolastica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal Provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un Patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei Patronati e non più di due insegnanti per il Patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici. Il Provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del Patronato o del Consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, ai quali verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il Patronato o il Consorzio. Qualora risulti che l'attività per il Patronato o il Consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

Art. 4.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ».

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

Il provvedimento è adottato dal Provveditore agli studi sulla base di apposita graduatoria.

Art. 4.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale particolarmente qualificati possono essere assegnati, su domanda e tenuto conto di eventuali titoli, specifici e di servizio, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività integrative presso centri di educazione artistica o centri di sussidi audiovisivi, ad attività di sperimentazione o ad altri servizi collegati con la scuola primaria, attività e servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri.

Il numero complessivo degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma non può essere superiore a 700 unità, ripartite fra le provincie con decreto ministeriale.

Art. 5.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

Art. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Gli insegnanti, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti in graduatorie provinciali che per ciascuna delle attività previste dal primo comma saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

L'assegnazione degli insegnanti a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e in relazione al numero dei posti conferibili.

Art. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rin-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dall'assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessa prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

novata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.

Le graduatorie per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 6.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali cessano, a domanda, di appartenere ai rispettivi ruoli e sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento, continuando a fruire del trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.

Il collocamento nel ruolo transitorio ad esaurimento, per non più di 2.200 unità, è disposto subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore, l'ispettore presta servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare nell'anzidetto ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale, sprovvisti del requisito del servizio indica-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 8.

Le graduatorie compilate dalla Commissione sono approvate dal Provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione all'albo del Provveditorato. Il Provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente poi pubblicato all'albo del Provveditorato nonchè dal Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'Ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

to nel primo comma, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore, l'ispettore che non ottiene il collocamento nel ruolo transitorio di cui al primo comma viene restituito alle sue funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnato ai compiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

Art. 7.

Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, soggetti a vigilanza a norma delle vigenti disposizioni, nonché enti che svolgano istituzionalmente attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, sono ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposita convenzione, da pubblicare sul « Bollettino ufficiale » del Ministero stesso, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione.

Il numero degli insegnanti di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a 800 unità, ripartite fra gli enti con decreto ministeriale.

Gli enti ai quali si riferisce la disposizione contenuta nel primo comma, presso i quali siano già in servizio insegnanti elementari, direttori o ispettori, per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, debbono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Soppresso.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, numero 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare in concomitanza con gli adempimenti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e, comunque, con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il personale comandato con destinazioni diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 6, o non utilizzato ai sensi del precedente articolo 7, cessa da tale posizione con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 9.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è compresa tra gli oneri ai quali si provvede con gli stanziamenti indicati dall'articolo 4 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, nel quale si inserirà dal terzo anno in misura di lire 741 milioni per l'anno 1968, lire 491 milioni per l'anno 1969 e lire 241 milioni per l'anno 1970.

Nessuna maggiore spesa è prevista per l'attuazione della presente legge per gli anni 1966 e 1967.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

Identico.

Identico.

Soppresso.